

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 1 luglio 2003, n.32

Settore tabacco - Disposizioni per l'apertura di centri di raccolta e/o acquisto raccolto 2003.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione Pagrivi - Divisione Feoga

All'A.P.T.I.

All'Unitab

All'O.N.T.

Alla Coldiretti - Dipartimento economia e commercio

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative federagroalimentari

All'ANCA Lega cooperativa

Alla O.I. Interbright

Alla O.I. Interor.li

All'Associazione interprofessionale tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

Alla S.G.S. Italia S.r.l.

Agrisian

All'Ufficio tecnico

e, per conoscenza:

Al Comando Carabinieri - Politiche agricole

Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 (art. 16, 47 e 52) stabilisce che la consegna del tabacco deve essere effettuata direttamente nel luogo stesso in cui il prodotto sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l'autorizza, in un centro d'acquisto riconosciuto.

In relazione a tale disposizione, questa Agenzia autorizza l'utilizzazione da parte delle imprese trasformatrici di centri di raccolta e/o acquisto per la consegna del tabacco, in quanto gli stessi, si configurano come veri e propri magazzini di ricevimento, collegati a quello di trasformazione, preventivamente riconosciuti dall'Agenzia stessa, sia per la caratura dei controlli, configurati come permanenti - fiscali, sia per le attrezzature (bascula e umidmetro) atte a definire il peso netto del tabacco a pagamento e a premio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si dispone che le richieste di apertura dei centri di raccolta e/o acquisto da parte delle imprese trasformatrici dovranno essere inoltrate presso la sede dell'Agea, in via Palestro, 81, Roma entro e non oltre il 1° agosto 2003; copia della predetta richiesta dovrà, altresì, essere trasmessa, per conoscenza, alla società di controllo S.G.S., all'uopo designata per effettuare i controlli, al fine di permettere a quest'ultima di organizzare operativamente i controlli d'idoneità delle strutture dichiarate quali centro di raccolta e/o acquisto.

L'intera documentazione, afferente la richiesta di apertura dei centri, presentata il 1° agosto 2003, corredata dalle verbalizzazioni dei comparti operativi S.G.S. competenti per territorio, dovrà pervenire presso la sede della scrivente Agenzia alla data del 15 settembre 2003 completa della documentazione di seguito elencata:

corografia nella quale viene evidenziata l'ubicazione del centro;

planimetrie del magazzino destinato a centro di raccolta e/o acquisto;

titolo di possesso del magazzino predetto debitamente registrato, da cui risulti la piena disponibilità e il periodo di utilizzo dello stesso da parte del trasformatore;

nel caso in cui il centro di raccolta e/o acquisto sia di proprietà dell'impresa di trasformazione e sufficiente ai fini dell'attestazione della proprietà dell'immobile, che il legale rappresentante sottoscriva l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega alla presente (allegato 1);

verbale d'idoneità tecnica del centro di raccolta e/o acquisto, redatta dalla S.G.S.;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato 1) rilasciata dai contraenti, associazione

o produttori singoli, con la quale gli stessi danno il proprio assenso all'utilizzo del centro di acquisto autorizzato, in alternativa al centro del magazzino di trasformazione;  
copia degli attestati rilasciati dalle competenti autorità relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro del centro di raccolta e/o acquisto.

Richiesta dell'impresa trasformatrice di apertura del centro di raccolta e/o acquisto, nella quale il legale rappresentante dell'impresa di trasformazione, s'impegna a:

1) comunicare, preventivamente, alla società di controllo S.G.S., l'elenco di produttori che effettueranno le consegne di tabacco presso il centro di raccolta e/o acquisto autorizzato;

2) non effettuare alcuna manipolazione del tabacco sino all'arrivo dello stesso nel magazzino di trasformazione;

3) dichiarare preventivamente in domanda, a quale magazzino di trasformazione, fa riferimento il centro o i centri di raccolta e/o acquisto richiesti. Ciò nel caso in cui una stessa impresa trasformatrice detenga più impianti di trasformazione regolarmente autorizzati e nel contempo richieda l'apertura di uno o più centri di raccolta e/o acquisto;

4) trasferire, entro il 15 aprile per i gruppi varietali (01, 02, 03, 04, 05) ed entro il 30 aprile per il gruppo varietale 07, data ultima dei ricevimenti, il tabacco ricevuto nel centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione, allegando allo stesso tutta la documentazione (elencata al punto g) delle partite trasferite e costituenti i lotti stessi;

5) qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati all'art. 16, paragrafo 1, secondo comma, oppure, per il trasferimento dei quantitativi distinti di tabacco di cui all'art. 47, paragrafo 2, dal centro di acquisto allo stabilimento di trasformazione, il trasportatore non possieda l'autorizzazione al trasporto, l'impresa di trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme deve versare allo Stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è computata a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia FEOGA.

Qualora al magazzino di trasformazione venga riscontrata una varietà di tabacco diversa da quella accertata presso il centro di raccolta e/o acquisto e risultante dai bollettini di perizia, all'impresa di trasformazione sarà revocato il riconoscimento per il raccolto successivo, fermo restando le conseguenze civili e penali, salvo che la stessa non dimostri la responsabilità delle aziende delegate al trasporto;

La firma del legale rappresentante della ditta trasformatrice dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro di raccolta e/o acquisto, da parte di questa Agenzia, è subordinato alla presentazione dei documenti suddetti e alle seguenti disposizioni:

a) il centro di raccolta e/o acquisto deve essere ubicato ad una distanza dal magazzino di trasformazione superiore a km 30; i centri di raccolta e/o acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di trasformazione devono essere ubicati, tra di loro, ad una distanza superiore ai km 30; la richiesta di un centro di raccolta e/o acquisto, che non rispetti le distanze sopra indicate, salvo una tolleranza del 10%, non potranno essere accolte.

Tuttavia, se i quantitativi di tabacco, che saranno conferiti dai produttori presso i centri di raccolta e/o acquisto richiesti, saranno pari ad almeno kg 400.000, il requisito discriminante della distanza chilometrica non sarà tenuto in considerazione, fermo restando il categorico divieto all'apertura di centri di raccolta e/o acquisto che si collocano a distanza inferiore a km 10, sia dal centro di trasformazione che fra due o più centri richiesti dalla medesima impresa. In quest'ultimo caso, le imprese di trasformazione dovranno fornire un elenco delle associazioni o dei produttori singoli che conferiranno presso i centri di raccolta e/o acquisto, al fine di consentire alla scrivente, la verifica dei quantitativi reali di tabacco che saranno consegnati presso i centri richiesti. Inoltre, in considerazione che questa deroga è concessa al fine di permettere la presenza del produttore al momento del conferimento, non sarà consentito delegare terze persone che lo rappresentino, ad eccezione di casi particolari che saranno vagliati singolarmente dall'amministrazione o dai suoi delegati. In quest'ultimo caso, in presenza di una inderogabile necessità, sarà necessario produrre una procura notarile.

b) il centro di raccolta e/o acquisto deve disporre di tutte le attrezzature idonee per la presa in carico del tabacco ricevuto, strumenti di pesature e di determinazione del tasso di umidità'.

Relativamente a quest'ultimo punto nel caso in cui vengano impiegati per la determinazione del tasso di umidità' metodi diversi da quelli indicati alla lettera A e B - allegato VI del regolamento

(CE) n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998, ed in particolari i metodi previsti al punto C «altri metodi» del suddetto regolamento, dovranno essere rigorosamente rispettate le disposizioni contenute nelle note A.I.M.A. protocollo n. 2584 del 19 novembre 1998 e successiva integrazione protocollo n. 257 del 17 gennaio 2000.

c) il centro di raccolta e/o acquisto e' sottoposto al controllo permanente fiscale per tutto il periodo dei ricevimenti (fino al 15 aprile per i gruppi varietali 01, 02, 03, 04, 05 fino al 30 aprile per il gruppo varietale 07);

d) nel centro di raccolta e/o acquisto non possono essere depositate partite di tabacco per le quali la perizia non e' stata definita;

e) ogni singolo collo di tabacco dovra' essere contrassegnato con un cartellino dell'impresa, debitamente firmato dal funzionario addetto al controllo, dal quale di evinca: l'impresa trasformatrice; il nome del produttore; il gruppo varietale; il peso;

f) il tabacco deve essere trasferito, esclusivamente, dal centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione al quale lo stesso e' collegato; il trasferimento dei lotti di tabacco all'impianto di trasformazione, deve essere autorizzato per iscritto, dall'A.G.E.A.;

g) si precisa che, il produttore che inizia la consegna presso il centro di raccolta e/o acquisto, deve concludere le consegne, presso il centro stesso;

h) sull'apposito modello A.G.E.A., che accompagna il trasferimento di cui sopra, dovra' essere allegata una distinta che specifichi: il nome del produttore; il numero dei colli consegnati; il gruppo varietale, oggetto della spedizione;

i) il funzionario addetto al controllo del centro di raccolta e/o acquisto, dovra' segnalare sul predetto documento di accompagnamento del tabacco trasferito: il mezzo di trasporto (tipo e targa); il tragitto da percorrere; l'ora di partenza;

j) il funzionario addetto al controllo del magazzino di trasformazione, indichera' sulla stessa bolletta: l'ora di arrivo del mezzo di trasporto.

Pertanto, si precisa che al funzionario addetto al controllo presso il magazzino di trasformazione dovranno essere trasmessi anche i sotto elencati documenti: distinta di cui al punto g); bollettini di perizia emessi presso il centro di raccolta e/o acquisto; copia del registro analitico delle consegne del tabacco.

Il centro di raccolta e/o acquisto e' operativo dal momento in cui, questa Agenzia procede con regolare autorizzazione scritta al riconoscimento dello stesso.

Pertanto, a decorrere dalla data del riconoscimento, il centro di raccolta e/o acquisto non potra' essere adibito per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 16 regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998.

I funzionari preposti al controllo presso il centro di raccolta e/o acquisto, dovranno verificare, prima dell'inizio delle operazioni di ricevimento dei tabacchi dell'annata in corso, la totale assenza, nel centro stesso, di eventuali giacenze di tabacco.

Roma, 1° luglio 2003

Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  
n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto .... nato a .... prov. .... il .... residente in  
.... prov. .... via ...., in qualita' di legale rappresentante e/o  
titolare dell'impresa di trasformazione:

consapevole della responsabilita' cui puo' andare incontro in  
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o  
contenente dati non rispondenti a verita' nonche' delle sanzioni  
penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della  
Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsita' in atti e  
dichiarazioni mendaci;

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della  
Repubblica n. 445/2000;

Dichiara:

.....

Luogo .... data ....

Firma del dichiarante (Leggibile e di proprio pugno)

.....

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica  
n. 445/2000, la presente dichiarazione e' sottoscritta  
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero  
sottoscritta unitamente a copia non autenticata di un documento di  
identita' del sottoscrittore.